



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 121 DEL 05-11-2014

Oggetto: Società COMETALF S.R.L. di Francavilla Fontana. Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.Lvo 152/06. Proroga iscrizione nel registro Provinciale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che individua, all'art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.L. vo n° 205 del 3.12.2010 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- l'articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n° 152/2006, che ha stabilito le competenze delle Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.M. 17.12.2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lvo 152/06 e ne stabilisce le norme tecniche di recupero;
- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5/2 del 04.01.02 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia ambientale;
- il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- la legge 241/90 recante principi e disposizioni in materia di procedimenti amministrativi;

Premesso:

- che la Società Cometal s.r.l. è stata iscritta nel Registro provinciale delle imprese, ex art. 216 D.Lvo 152/06, con determinazione dirigenziale n° 1159 del 14.07.2009, notificata alla ditta il 28.07.2009 per la gestione delle attività di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n.;
- che con successive determinazioni n° 1967 del 30.11.2010 e n° 558 del 28.04.2011 sono state integrate nuove tipologie di rifiuti e attività di recupero in modalità R3 e R4 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lvo 152/06;
- che con nota del 26.02.2014 la Società Cometal s.r.l. ha comunicato il nominativo del nuovo amministratore unico nella persona di Passa Luigi Ivanni, nato a Bienne – Svizzera il 01.02.1964, allegando il Certificato generale del casellario Giudiziale, la comunicazione inoltrata alla C.C.I.A.A. di Brindisi e il verbale dell'assemblea dei soci della società del 19.02.2014.

Visto:

- la nota del 14.07.2014, depositata dalla ditta Cometal al SUAP di Francavilla Fontana il 17.07.2014 ed acquisita agli atti della Provincia di Brindisi il 17.07.2014 col n° 42502 di protocollo tendente ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero rifiuti non pericolosi sito in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n.;
- che con la stessa nota la ditta Cometal dichiara di non volersi avvalere dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 59/2013, che non vi sono variazioni

nell'organizzazione dell'impianto e che le attrezzature utilizzate sono in perfetto stato di manutenzione;

- che dalla relazione tecnica si rileva che le tipologie di rifiuti per cui viene chiesto il rinnovo sono le seguenti: 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 5.5; 5.8; 5.19; 6.1 e 9.1 tutte rientranti nel D.M. ambiente 5.2.98 per un quantitativo annuo totale di messa in riserva di 46.583 tonnellate;
- che nella stessa relazione si assevera che i quantitativi complessivi di rifiuti da trattare mediante operazioni R4 ammontano a 8 t/g per cui l'attività di recupero non è soggetta alla procedura di verifica di compatibilità ambientale secondo quanto stabilito dall'art. 20, allegato IV, punto 7 lett. z) del D.Lvo 152/06, nel testo vigente;
- che a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata con nota n° 46418 del 31.07.2014, la Società Cometalf con nota del 01.08.2014, agli atti dal 08.08.2014 col n° 48204 di protocollo ha dato riscontro allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi resa da entrambi i soci titolari di qualifiche ai sensi dell'art. 10 del D.M. 5.2.98;
 - fotocopia del versamento di € 400,00, quale recupero di spese di istruttoria;
 - planimetria aggiornata raffigurante le zone di conferimento, messa in riserva, griglia di raccolta delle acque e impianto di trattamento acque meteoriche;
 - certificato di agibilità dell'impianto rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana in data 21.06.2007;
 - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, presentata al Comando Provinciale dei VV.F. e relativa all'impianto di deposito carburanti ad uso esclusivo dei mezzi del Gestore. Nella stessa nota si afferma che "le altre attività sono tali da non rientrare nei casi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi".

Rilevato che in data 17.09.2014 Personale di questo Servizio ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di che trattasi riscontrando che:

- l'ubicazione delle singole attività di gestione dei rifiuti risultano corrispondenti a quanto riportato nella planimetria prodotta;
- parte della griglia di raccolta delle acque meteoriche è stata coperta da lastre di acciaio per una maggiore protezione al passaggio degli automezzi;
- non erano presenti i cassoni scarrabili destinati alla messa in riserva delle tipologie 9.1, 2.1, 5.5, 5.8 indicati in planimetria e nella relazione descrittiva delle attività di gestione dei rifiuti;
- le acque meteoriche, secondo quanto dichiarato dal Gestore, sono state gestite come rifiuti mediante lo stoccaggio in vasca del volume di circa 200 mc e conferimento a impianti terzi per lo smaltimento finale;
- i quantitativi complessivi di rifiuti gestiti e dichiarati, anche in relazione alla classe d'iscrizione di cui al D.M. 350/98 come si rileva dalla documentazione prodotta con nota del 20.10.2014, agli atti dal 23.10.2014 col n° 62375 di protocollo, risultano abbondantemente oltre le dieci tonnellate/giorno;
- Lo stabilimento non risulta ubicato in area destinata urbanisticamente ad attività industriale secondo le disposizioni del vigente piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Speciali.

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dal Gestore e dalle risultanze del sopralluogo effettuato che l'impianto debba essere necessariamente sottoposto alla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al D.lgs n. 152/2006 e L.R. n. 11/2001 e che lo stesso debba essere necessariamente adeguato alle disposizioni di cui al Reg. Reg. n. 26/2013 per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche;

Ritenuto pertanto, al fine di non determinare alcuna soluzione di continuità nell'attività del Gestore, di dover prorogare l'efficacia del provvedimento n° 1159 del 14.07.2009 e successive integrazioni, con la condizione risolutiva subordinata all'esito della procedura di Verifica di VIA di cui al punto precedente che dovrà essere conclusa entro il tempo massimo di 12 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, la cui istanza, completa del progetto

definitivo e di tutta la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento va presentata entro novanta giorni;

Visto l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni di responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n° 1 del 31.10.2012 con il quale sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del servizio Ambiente ed Ecologia;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 4 del 08.03.2013;

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

P R O R O G A

ai sensi dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, della Società COMETALF s.r.l. con sede legale e operativa in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n. di cui alla D.D. n° 1159 del 14.07.2009, successivamente integrata con determinazioni n° 1967 del 30.11.2010 e n° 558 del 28.04.2011 con la condizione risolutiva subordinata all'esito della procedura di Verifica di VIA da espletare secondo le disposizione di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 11/2001 che dovrà essere conclusa entro il tempo massimo di dodici mesi dalla data di emissione del presente provvedimento e la cui istanza, completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento va presentata entro novanta giorni. (Qualora il Gestore intenda gestire oltre 50 ton/giorno di rifiuti, in luogo della procedura di verifica, va espletata la procedura di VIA);

Il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovrà contenere, oltre a tutte le informazioni prescritte dalla normativa di settore, anche le soluzioni impiantistiche e gestionali per dare attuazione alle disposizioni di cui al Reg. Reg. n. 26/2013 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia".

La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo V, parte terza del succitato decreto.

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza di diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo 196/2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato :

- alla Società COMETALF s.r.l. con sede in Francavilla Fontana alla via Gorizia s.n.;
- al Comune di Francavilla Fontana;
- al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

I dati riportati nel presente provvedimento saranno comunicati in via telematica al catasto dei rifiuti gestito dall'ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso istituto con nota del 2.4.2013. Le coordinate geografiche dell'opificio secondo il sistema WGS84-UTM Zona 33T sono: X = 71.98.998; Y = 44.89.650.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al TAR Puglia ed entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

Il Sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non esistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitar, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi 03.11.2014

F.to Il Responsabile del Procedimento
Formoso Cesare

Il Sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo provvedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dell'adozione del presente atto.

Brindisi 03.11.2014

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani